

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3304

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1751)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 dicembre 2007*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E
POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "le Parti",

DESIDERANDO rafforzare la loro cooperazione nel campo della assistenza
giudiziaria in materia penale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obbligo dell'assistenza

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall'articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie.

Articolo 2

Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza è rifiutata:

- a) se gli atti richiesti non sono consentiti dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
- b) se il fatto in relazione al quale si procede non costituisce reato per la legge della Parte richiesta;
- c) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
- d) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali costituiscono il fondamento del processo penale oggetto della domanda di assistenza;
- e) se nei confronti della persona contro la quale si procede nella Parte richiedente è già stata emessa sentenza definitiva per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
- f) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

3. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta; questa Parte, tuttavia, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

4. Se l'assistenza è rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti deve essere differita o sottoposta a condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Articolo 3

Esecuzione della domanda

1. La domanda deve essere eseguita quanto prima conformemente alla legge dello Stato richiesto e secondo le modalità di esecuzione menzionate nella domanda nella misura in cui non sono contrarie alla legge della Parte richiesta.



2. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta l'informa della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

TITOLO II

FORME SPECIFICHE DI ALCUNI ATTI DI ASSISTENZA

Articolo 4

Notificazione di atti

1. La Parte richiesta deve notificare con sollecitudine tutti i documenti che le sono stati trasmessi a tale fine.
2. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.
3. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché delle generalità e della qualità della persona che ha ricevuto l'atto.

Articolo 5

Trasmissione di atti e oggetti

1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi gli originali.
2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

Articolo 6

Comparizione di persone nel territorio della Parte richiesta

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.
2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.



Articolo 7

Comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nel territorio della Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennità secondo le modalità previste dalla sua legge. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può corrispondere anticipi.

Articolo 8

Comparizione di persone detenute nel territorio della Parte richiedente

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente a fini di una attività di indagine e di giudizio, è trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte a condizione che:

- a) la persona detenuta acconsenta al trasferimento;
- b) la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
- c) la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che sia messa in libertà.

Articolo 9

Immunità

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di una persona indiziata o imputata, a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale in esecuzione di una sentenza di condanna, né ad alcuna



altra restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Articolo 10

Trasmissione di sentenze e di estratti del casellario giudiziale

1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, fornisce anche le informazioni relative al procedimento che siano state eventualmente domandate dalla Parte richiedente.

2. La Parte richiesta comunica gli estratti del casellario giudiziale necessari all'autorità giudiziaria della Parte richiedente ai fini dello svolgimento di un procedimento penale nella misura in cui la sua autorità giudiziaria potrebbe ottenerli.

Articolo 11

Informazioni relative alle condanne

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini che si trovano sul territorio di tale ultima Parte.

TITOLO III

PROCEDURA E SPESE

Articolo 12

Domanda di assistenza

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione, l'assistenza è prestata su domanda della Parte richiedente.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le disposizioni penali applicabili al caso;



- b) l'oggetto ed il motivo della domanda;
- c) ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare, l'identità e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
- d) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità delle autorità o delle parti private che possono parteciparvi.

3. La domanda, qualora abbia ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonché, se del caso, delle domande particolari da porre.

Articolo 13

Modalità di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero della Giustizia e per Repubblica Algerina Democratica e Popolare dal Ministero della Giustizia.
2. Le domande di assistenza giudiziaria sono ugualmente ammesse per via diplomatica.
3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione.

Articolo 14

Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria, gli atti e i relativi documenti nonché gli estratti del casellario giudiziale, sono redatti nella lingua della Parte che le presenta e sono accompagnate da una traduzione in lingua francese.

Articolo 15

Spese

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.
2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonché le spese



indicate nel paragrafo 2 dell'art. 7 della presente Convenzione. Tali spese sostenute nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Ratifica ed entrata in vigore.

1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue araba ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

Il Ministro della Giustizia



Il Ministro della Giustizia
e Guardia Sigilli



AC (Carita di 8/07)



PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0036230